

VERBALE DI ACCORDO

Roma, 12 luglio 2016

tra

HR Services S.r.l.

e

Segreterie Nazionali SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCom-UIL

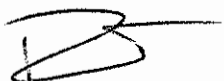
Premesso che le Parti

- concordano sull'importanza di ricercare un dialogo continuo orientato a favorire, in ogni ambito di interlocuzione, un confronto costruttivo sulle tematiche di interesse comune;
- intendono definire un accordo in ordine alla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e alla elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- confermano le previsioni di cui all'art. 3 del CCNL TLC del 1 febbraio 2013 e ribadiscono la volontà di ottemperare – per gli aspetti di rispettiva pertinenza – a quanto previsto dall'art. 8 del CCNL TLC del 1 febbraio 2013;
- sottolineano, altresì, il comune obiettivo di realizzare un assetto unitario ed esclusivo del sistema di rappresentanza sindacale a livello aziendale, correttamente strutturato in relazione all'assetto organizzativo della Società;
- ribadiscono, conseguentemente, la necessità di definire il concetto di "unità produttiva" esclusivamente ai fini dell'elezione e del funzionamento della Rappresentanza Sindacale Unitaria, nonché per l'elezione, nell'ambito di queste, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti;

si conviene quanto segue

1. La definizione delle "unità produttive", per gli effetti dell'art. 8 del CCNL TLC del 1 febbraio 2013, nonché delle altre norme in materia in quanto vigenti è definita prendendo a riferimento l'articolazione organizzativa di HR Services S.r.l. sulla base della seguente tabella.

Unità produttiva	Regioni corrispondenti	Numero RSU	di cui RLS
Nord	FVG, LO, PI, VA, ER, MA, VE, UM, TA	3	1
Centro	TO, LI, SA, LA	3	1
Abruzzo e Molise	AB, MO	3	1
Sud	CAM, BAS, SI, PU, CAL	3	1



Totale RSU 12 di cui 4 RLS.

Per ciascuna unità produttiva sarà costituita una sola Rappresentanza Sindacale Unitaria. Il numero complessivo dei componenti di ciascuna Rappresentanza Sindacale Unitaria è individuato nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme in materia, in quanto vigenti.

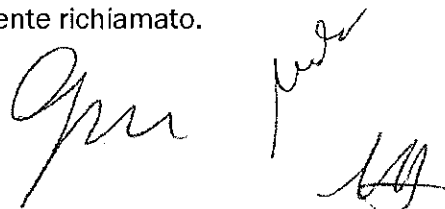
2. Ai fini dell'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, coerentemente a quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, gli ambiti territoriali di riferimento sono individuati dalle Parti nelle unità produttive definite nella tabella soprariportata.
3. La durata dell'incarico di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è pari a tre anni così come previsto dall'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995. Il numero complessivo dei lavoratori da eleggere alla funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - individuato nel rispetto dei criteri di cui al citato Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 - è quello definito nella tabella soprariportata.
4. La Rappresentanza Sindacale Unitaria, in quanto titolare dei diritti sindacali di cui al titolo III della legge n. 300/70, è legittimata ad indire assemblee per il personale dipendente, secondo le previsioni di cui all'art. 20 della legge n. 300/1970, alle attuali norme in quanto vigenti e all'art. 10 del CCNL TLC del 1 febbraio 2013.
5. I singoli componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, fino ad un massimo di 96 ore annue di permessi, in sostituzione di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della L. n. 300/1970.
6. Per i componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria, sono considerate non computabili nelle ore di cui al precedente punto 3, le ore impegnate negli incontri convocati dall'Azienda e come tali ad esclusivo carico aziendale ivi compresi i relativi tempi di spostamento rientranti nel normale orario di lavoro.

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo, individueranno un'unica giornata dedicata alla elezione della RSU in ciascuna unità produttiva, nel cui ambito sarà individuato ed eletto il RLS.

Il presente Accordo cesserà di avere ogni efficacia alla scadenza del mandato triennale della Rappresentanza Sindacale Unitaria e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletti a seguito del presente Verbale di Accordo.

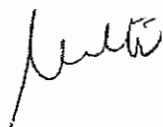
Le Parti, in via eccezionale, concordano di prorogare la vigenza delle attuali Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza fino alla formale proclamazione dei neo eletti componenti delle future Rappresentanze Sindacali Unitarie.

Le Parti confermano espressamente di aderire ai contenuti del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, che si intende qui integralmente richiamato.

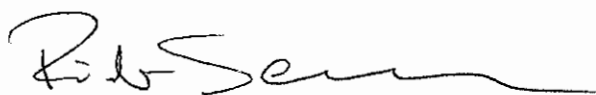


Letto, confermato e sottoscritto.

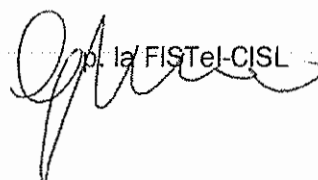
p. la HR Services S.r.l.



p. la SLC-CGIL



p. la FISTeI-CISL



p. la UILCOM-UIL

